

Alle Sezioni unite i dubbi sui respingimenti indiretti

Cassazione

Chiesti chiarimenti sul regolamento Dublino III Rischio di ricorsi seriali

Patrizia Maciocchi

Va alle Sezioni unite il trasferimento dell'immigrato in uno Stato membro nel quale era stata presentata in prima battuta una domanda di asilo respinta. La Cassazione (ordinanza 10903) chiede alle Sezioni unite chiarimenti sul regolamento 604/2013 (Dublino III), per decidere sul ricorso del ministero dell'Interno contro un decreto del Tribunale di Firenze che, regolamento alla mano, aveva fermato il trasferimento, disposto dal Viminale, di un cittadino pakistano verso l'Austria paese in cui era stata presentata una domanda di protezione già archiviata con un no. I giudici di merito avevano sottolineato che in Austria l'iter amministrativo e giurisdizionale sulla domanda di protezione si era concluso. C'era dunque un provvedimento che, per la sua efficacia esecutiva, «costituiva già concreta attuazione del *refoulement* indiretto che il ricorso dello straniero mirava a prevenire».

Dopo aver esaminato la situazione socio-politica del Pakistan, il Tribunale verificata l'insicurezza della zona di origine, ha affermato che l'applicazione di Dublino III (articolo 23) comportava il rischio concreto della violazione dei diritti umani della per-

sona dovuti al potenziale rimpatrio. La via da percorrere era invece quella disegnata dal criterio di sovranità stabilito dall'articolo 17 del regolamento. Una norma secondo la quale lo Stato italiano, pur non essendo il Paese in cui era stata presentata la prima istanza, poteva essere dichiarato «competente nel giudicare della domanda di protezione internazionale del ricorrente».

Per la Sezioni remittente il chiarimento delle Sezioni unite è indispensabile, anche alla luce della sentenza della Corte Ue del 30 novembre 2023. Per Lussemburgo, infatti, il giudice dello Stato membro richiedente, in un ricorso contro il trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato richiesto, di una violazione del principio di *non-refoulement*. A meno che non siano verificate, nello Stato membro richiesto, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Ora le Sezioni unite dovranno verificare, tra l'altro, non la necessità di procedere a una comparazione tra i due Stati sulla valutazione del rischio di non *refoulement* indiretto. Ma «la legittimità dell'interferenza del nostro sistema di rango costituzionale di protezione nazionale con la decisione di trasferimento, sulla base di un'indagine caso per caso o per determinate categorie di persone, tenuto conto dei rischi a cui si esporrebbe il richiedente in caso di rimpatrio coattivo verso il paese terzo». Per la Suprema corte il responso potrebbe aprire al strada a numerosi ricorsi.